

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, in mancanza di comunicazione delle misure di trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove⁽¹⁾, o quanto meno, non avendone pienamente informato la Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 18 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GUL 12 del 18 gennaio 2000, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 9 aprile 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan

(Causa C-168/02)

(2002/C 169/35)

Con ordinanza 9 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 maggio 2002, nella causa Rudolf Kronhofer contro 1. Marianne Maier, 2. Christian Müller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), debba essere interpretata nel senso che essa, nell'ipotesi di danni di natura meramente patrimoniale verificatisi in sede di investimento di parti del patrimonio del danneggiato, comprende comunque anche il luogo in cui si trova il domicilio di quest'ultimo, qualora l'investimento in questione sia stato effettuato in un altro Stato membro della Comunità.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 maggio 2002

(Causa C-171/02)

(2002/C 169/36)

L'8 maggio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia e dal sig. Antonio Caeiros, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

I. dichiarare che:

1. imponendo alle imprese straniere che intendano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi della sicurezza privata, attività di sorveglianza e di vigilanza su persone e cose il possesso di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività rilasciata dal «Ministro da Administração Interna» (ministero degli Interni),
 - a) imponendo loro l'obbligo di avere la sede o lo stabilimento principale sul territorio portoghese,
 - b) negando il riconoscimento dei titoli e delle garanzie già presentate nello Stato membro in cui sono stabilite,
 - c) imponendo la costituzione sotto forma di persona giuridica,
 - d) imponendo il possesso di un capitale sociale specifico,
2. imponendo al personale delle imprese straniere che intendano esercitare in Portogallo, nel settore dei servizi di sicurezza privata, attività di sorveglianza e di vigilanza di persone e cose il possesso di una specifica abilitazione professionale rilasciata dalle autorità portoghesi,
3. escludendo le attività professionali nel settore della sicurezza privata dal regime comunitario del riconoscimento delle qualifiche professionali,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 39, 43 e 49 del Trattato CE, nonché della direttiva 92/51⁽¹⁾.

II. Condannare la Repubblica portoghese alle spese.